

# **BStGer BB.2012.99 vom 3. Oktober 2012**

Bundesstrafgericht, 2012-10-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BB.2012.99](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2012.99)

FR: TPF BB.2012.99 du 3 octobre 2012

IT: TPF BB.2012.99 del 3 ottobre 2012

## **Regeste**

Sospensione del procedimento penale (art.314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CCP).

## **Erwägungen**

### **E. 1**

- 4 -

#### **E. 1.1**

In virtù dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (JdT 2012 IV 5 n. 199 e riferimenti).

#### **E. 1.2**

Interposto tempestivamente contro una decisione di sospensione del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 314 cpv. 5 con rinvio all'art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione di A., destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione a ricorrere contro questa decisione di sospensione deve essere riconosciuta pure alla reclamante B. SA: oggetto del gravame in epigrafe è infatti unicamente la questione del dissequestro del conto bancario n. 1 presso la banca C. SA di Ginevra, di cui la reclamante è unica titolare (v. decisione BB.2012.6-7 del 8 maggio 2012, consid. 1.4). Essa dispone pertanto di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione di sospensione ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP.

### **E. 2**

L'oggetto dell'impugnativa è – come detto – limitato alla questione del mantenimento del sequestro sul conto n. 1 presso la Banca C. SA di Ginevra, tuttora in vigore in virtù della decisione adottata dal MPC il 4 aprile 2012 nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria internazionale all'Italia di cui al riferimento RH.0052-MAS. Ora, giova preliminarmente osservare che il blocco della relazione bancaria adottato nell'ambito della procedura di assistenza internazionale esula dalla procedura federale, procedura nella quale è stato adottato il contestato decreto di sospensione ai sensi dell'art. 314 CPP; il dispositivo del decreto impugnato è peraltro chiaro, laddove indica (v. act. 1.1, pag. 4) che il procedimento penale avviato nei confronti di A. è sospeso e che la relazione bancaria

intestata alla B. SA è dissequestrata con effetto immediato. Il richiamo ad un blocco della stessa relazione bancaria avvenuto nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale è contenuto solo nei considerandi di fatto del decreto (act. 1.1, pag. 3 in basso, punto 16). Se ne deduce che il presente reclamo, giacché interposto contro un decreto sospensivo adottato nell'ambito di una procedura nazionale, è irricevibile nella misura in cui chiede la revoca di una decisione adottata nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.

- 5 -

### **E. 3**

A questo nulla cambia anche l'insistente richiamo, nel reclamo, della precedente sentenza emessa da questa Corte l'8 maggio 2012 (BB.2012.6-7): tale decisione era stata presa nell'ambito di un reclamo interposto contro il sequestro adottato nella procedura federale, e le condizioni del mantenimento (o della levata) del sequestro erano state esaminate alla luce dei presupposti vigenti nella procedura penale federale, che, come già evidenziato al consid. 4.2 della predetta sentenza, differiscono da quelli vigenti nell'assistenza giudiziaria internazionale (v. DTF 130 II 329 consid. 3; 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii). Dal momento che non è contestata la decisione di sequestro e blocco adottata nella procedura rogatoriale a salvaguardia di interessi giuridici minacciati in relazione al procedimento all'estero, non è possibile nemmeno la non meglio precisata congiunzione delle procedure di cui nel reclamo a pag. 9. Essendo quella una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, la titolare del conto avrebbe infatti potuto impugnare l'ordine di sequestro del 4 aprile 2012 facendo valere l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile, ma non l'ha fatto; questo ovviamente non pregiudica la facoltà della B. SA di impugnare la futura decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, come previsto dall'art. 80e cpv. 1 AIMP, rispettivamente di domandare la revoca del sequestro rogatorio, provocando così una nuova decisione incidentale impugnabile alle restrittive condizioni poste dall'art. 80e cpv. 2 AIMP (riservata la giurisprudenza di cui in TPF 2007 124).

### **E. 4**

Stante quanto precedentemente esposto, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--, in ragione di fr. 750.- cadauno con vincolo di solidarietà fra i due reclamanti.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.